

REP. N. [REDACTED] DEL [REDACTED] [REDACTED] 20[REDACTED]

COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì-Cesena

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

DI AMPLIAMENTO CIMITERO MEDIANTE LA

COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA

C.I.G. [REDACTED] - C.U.P. D47H13001360004

TRA

- l'Arch. Francesco Zucchini, nato a Faenza (RA) il 3 agosto 1977, domiciliato per la carica in Meldola (FC), Piazza F. Orsini n. 29, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del Comune di Meldola, con sede in Meldola, Piazza F. Orsini n. 29, codice fiscale n. 80007150404, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 64, comma 3, dello Statuto del Comune di Meldola e dal Decreto del Sindaco n. 7 del 29 aprile 2021;

E

- Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] (xx) il [REDACTED] [REDACTED] 19[REDACTED], il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della Impresa [REDACTED], con sede in [REDACTED] (xx), Via [REDACTED] n. [REDACTED], partita IVA n. [REDACTED], indirizzo pec [REDACTED] nella sua qualità di [REDACTED] (se procuratore come da procura in data [REDACTED] 20[REDACTED] n. [REDACTED] del Dott.

XXXXXXXXXXXX, notaio in XXXXXXXXXXXX);

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. XXXX in data XX
XXXXXXXXXXXX 20XX si approvava il progetto esecutivo dei lavori di
AMPLIAMENTO CIMITERO MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI
NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA prevedente un importo a
base di gara di Euro 1.075.419,52 – I.V.A. esclusa (comprensivi di costi
della manodopera individuati ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50) di cui Euro 38.841,73 per oneri relativi agli
adempimenti connessi alle misure di sicurezza, non soggetti a ribasso;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. XXXX del
XX XXXXXXXXXXXX 20XX si stabiliva di appaltare i lavori in argomento
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del
D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120
come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29
luglio 2021 n. 108, da esperirsi con il criterio del minor prezzo di cui
all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del suddetto D.L. 16 luglio 2020 n.
76, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara con esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto
dell'art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 1, comma 3, terzo
periodo, del suddetto D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11
settembre 2020 n. 120;

- che la gara d'appalto si è articolata in n. XX sedute tenutesi in data XX
XXXXXXXXXXXX 20XX e in data XX XXXXXXXXXXXX 20XX;

- che le risultanze della fase di ammissibilità dei concorrenti sono state confermate con provvedimento n. xxx del xxx xxxxxxxxxxxx 20xx;

- che in esito alla suddetta procedura di gara si è collocata al primo posto l'Impresa xxxxxxxxxxxx con sede legale a xxxxxxxxxxxxxx (xx), Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n. xxx offrendo un ribasso pari al xxx%, il tutto come emerge dal verbale di gara conservato in atti e dalla determinazione n. xxx del xx xxxxxxxxxxxxxx 20xx del Responsabile dell'Area Tecnica di aggiudicazione ex art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che l'aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a tutti i controinteressati con lettera prot. n. xxxx in data xx xxxxxxxxxxxxxx 20xx;

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il xx xxxxxxxx 20xx e non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione;

- che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data xx xxxxxxxxxxxxxx 20xx, attestante l'insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

oppure

- che la suddetta Impresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx risulta iscritta nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 della Prefettura di xxxxxxxxxxxx per le seguenti attività: "xxxxxxxxxxxxxxxx"

(white list);

- che, ai sensi del successivo comma 52-bis dell'art. 1 della summenzionata Legge 6 novembre 2012 n. 190, introdotto dall'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta;

oppure

- che ai fini della presente stipula contrattuale è stata acquisita l'informativa liberatoria provvisoria tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data xxxxxxxxxxxx 20xx, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;

- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito per la suddetta Impresa il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line attestante la regolarità della stessa in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE con validità sino al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20xx;

qualora l'impresa rientri tra i soggetti tenuti alla comunicazione DPCM n. 187/1991

- che l'Impresa xxxxxxxxxxxxxxxx ha presentato la comunicazione sulla composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- che il Responsabile unico del procedimento (Responsabile dei lavori),

Arch. Francesco Zucchini, ha acquisito dalla suddetta Impresa la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale della stessa unitamente alla documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettera b), del summenzionato decreto legislativo;

- che da quanto sopra acquisito emerge che il contratto collettivo di lavoro che l'Impresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx applica ai lavoratori dipendenti è xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Meldola e l'Impresa aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula il presente contratto:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Meldola, denominato "Comune" nel prosieguo del presente atto, rappresentato dall'Arch. Francesco Zucchini in esecuzione degli atti precedentemente citati ed in esito alla procedura negoziata esperita in data xxx xxxxxxxxx 20xx, assegna all'Impresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede legale a xxxxxxxxx (xx), xxxxxxxxxxxxx n. xxx, denominata "Impresa appaltatrice" nel prosieguo del presente atto, rappresentata dal Sig. xxxxxxxxxxxxx, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di AMPLIAMENTO CIMITERO MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA, e precisamente i lavori descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo art. 2.

	2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non	
	hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio,	
	finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre	
	utilità.	
	Art. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI	
	1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e	
	concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:	
	TAV. DEF-01 Planimetria e prospetti stato di fatto e stato di progetto	
	TAV. DEF-02 Pianta e sezioni stato di progetto	
	TAV. DEF-03 Assonometria stato di progetto	
	TAV. ES-00 Posizionamento plinti di fondazione Dettagli fioriere	
	TAV. ES-01 Sezioni di dettaglio Dettagli costruttivi	
	TAV. ES-02 Tombe di famiglia Pianta dettaglio Sezioni Dettagli	
	costruttivi	
	TAV. ES-03 Sistema strutturale copertura Dettagli costruttivi	
	TAV. ES-04 Schema posa controsoffitto e pavimentazione Dettagli	
	costruttivi	
	TAV. ES-05 Abaco e schema di posa pietra tipo 1	
	TAV. ES-05b Abaco e schema di posa pietra tipo 2	
	TAV. ES-06 Schema scarico acque	
	Relazione tecnica	
	TAV. D1 Fondazioni pianta e dettagli	
	TAV. D2 Struttura in elevazione in c.a. pianta, sezioni, dettagli	
	TAV. D3 Struttura copertura pianta dettagli costruttivi	
	Relazione tecnica generale Relazione di calcolo	
	Pagina 6 di 28	

	Tabulati di calcolo tomo 1 di 2	
	Tabulati di calcolo tomo 2 di 2	
	TAV. E01 Piante e particolari impianto elettrico	
	TAV. E02-E03-E04 Schemi quadri elettrici	
	Relazione tecnica impianti elettrici	
	Computo metrico edile e oneri sicurezza	
	Computo metrico impianto elettrico	
	Elenco prezzi edile e oneri sicurezza	
	Elenco prezzi impianto elettrico	
	Incidenza manodopera edile e oneri sicurezza	
	Incidenza manodopera impianto elettrico	
	Piano di sicurezza e coordinamento	
	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	
	Piano di manutenzione	
	Cronoprogramma dei lavori	
	Capitolato speciale d'appalto	
	Capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile	
	2000 n. 145 per quanto in vigore e non previsto nel capitolato speciale di	
	appalto;	
	Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9	
	aprile 2008 n. 81;	
	<i>qualora ci siano</i>	
	Proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento presentate	
	dall'Impresa appaltatrice;	
	Piano operativo di sicurezza presentato dall'Impresa appaltatrice e	
	Pagina 7 di 28	

relativo alle proprie scelte autonome e alle responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. Dei documenti elencati al precedente comma 1, sono allegati al presente contratto in copia informatica il capitolato speciale di appalto, il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari. I restanti documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegati, sono pienamente conosciuti dalle parti e conservati in atti in formato digitale.

Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro xxxxxxxxxxxx al netto dell'I.V.A. di cui Euro xxxxxxxxxxxx per lavori e Euro 38.841,73 per oneri relativi agli adempimenti connessi alle misure di sicurezza. L'importo complessivo dei propri costi della manodopera dichiarato dall'Impresa appaltatrice in sede di gara e ritenuto congruo dal Comune ammonta a Euro xxxxxxxxxxxx.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera dddd), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il presente contratto è stipulato a corpo per cui l'importo contrattuale, determinato in relazione al ribasso del xxx% offerto dall'Impresa appaltatrice in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito e alla quantità di detti lavori.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 4 – ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto approvato e pertanto l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a compiere i lavori in argomento secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e negli altri elaborati progettuali con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

2. Il Comune, come sopra rappresentato, dà atto di avere assolto agli adempimenti previsti dall'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare si obbliga a rispettare il piano per le misure di sicurezza dei lavoratori e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del summenzionato decreto legislativo. Secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa appaltatrice può presentare al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento. Le eventuali integrazioni accolte non danno diritto ad alcuna modifica od adeguamento dei prezzi contrattuali.

3. L'Impresa appaltatrice si obbliga a fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti ai piani di sicurezza ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere od i processi lavorativi utilizzati.

Art. 5 – TERMINI PER L'INIZIO E PER L'ULTIMAZIONE DEI

LAVORI

1. I lavori devono essere consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del presente contratto. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile al Comune, l'Impresa appaltatrice può chiedere di recedere dal contratto nei modi previsti dall'art. 5, comma 4, del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49.

In caso di consegna nelle more della stipula

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 i lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del presente contratto come da verbale di consegna in data xx xxxxxxxxxxxx 20xx.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 550 (cinquecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.

3. I lavori possono essere sospesi nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dall'art. 10 del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49 nonché di quanto previsto dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e impartisce le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori, come previsto dall'art. 10 del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49.

4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Impresa appaltatrice ha diritto ad un risarcimento quantificato come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.M. del 7 marzo 2008 n. 49 e precisato nel capitolato speciale di appalto.

Art. 6 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. L'Impresa appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve sottostare ad una penale pecuniaria pari allo uno‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

2. L'importo massimo della penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto.

Art. 7 – REVISIONE DEI PREZZI – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. E' prevista la revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2022 n. 25 e specificato all'art 26 del capitolato speciale di appalto.

Art. 8 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. All'Impresa appaltatrice è dovuta, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, un'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia conforme allo schema tipo 1.3 di cui al D.M. del 19

gennaio 2018 n. 31.

2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori e l'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri di sicurezza raggiungano, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 5, un importo non inferiore a Euro 250.000.

3. I pagamenti relativi agli acconti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori. Il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura deve di norma intervenire contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'adozione del SAL. I termini di pagamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di pagamento e la data di ricezione di regolare fattura in formato elettronico.

4. L'Impresa appaltatrice all'atto della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e, in ogni caso, prima di procedere al saldo finale dei lavori dovrà presentare l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 25 giugno 2021 n. 143, rubricato "Definizione di un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili".

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sull'importo da liquidare è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

6. Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in conformità allo schema tipo 1.4 del D.M. del 19 gennaio 2018 n. 31 entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del certificato di collaudo.

7. All'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla stessa, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Impresa appaltatrice. I termini di pagamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di pagamento e la data di ricezione di regolare fattura in formato elettronico.

8. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per gli inadempimenti dell'Impresa appaltatrice in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alla stessa od ai subappaltatori.

9. I pagamenti verranno effettuati dal Comune previa presentazione di apposite fatture in formato elettronico.

10. L'Impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i

corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L'Impresa appaltatrice si obbliga a comunicare al Comune eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

11. I codici da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto sono: C.I.G. (Codice Identificativo Gara) xxxxxxxxxxxxxx, C.U.P. (Codice Unico di Progetto) D47H13001360004.

12. Le fatture devono essere intestate nel seguente modo: Comune di Meldola, C.F. 80007150404, Piazza F. Orsini n. 29, 47014 Meldola (FC) e devono riportare l'indicazione dei seguenti elementi:

- il Codice Univoco Ufficio del Comune di Meldola: UFTAH2;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ed il C.U.P. (Codice Unico di Progetto);
- il conto corrente dedicato e codice IBAN completo;
- gli estremi del contratto d'appalto;
- la dicitura: scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).

13. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo dei certificati di pagamento è operata la trattenuta necessaria per recuperare gradualmente la stessa secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.

Art. 9 – COLLAUDO – GRATUITA MANUTENZIONE

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 102, comma 8, e dall'art. 216, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il certificato di collaudo è

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio di quest'ultimo protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 10 – RISERVE E CONTROVERSIE

1. Qualora sorgessero contestazioni fra il Comune e l'Impresa appaltatrice il Responsabile unico del procedimento promuoverà l'accordo bonario nei casi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. In ogni caso è possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. Nell'ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Forlì.

4. Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e

motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.M. del 7 marzo 2018 n. 49 e dal capitolato speciale di appalto.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Comune si riserva l'espressa facoltà di risolvere il contratto nei casi e nei modi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in genere in tutti i casi previsti dagli artt. 16 e 38 del capitolato speciale di appalto nonché in caso di proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili.

3. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

4. L'Impresa appaltatrice, i subappaltatori ed i subcontraenti qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura di Forlì-Cesena.

In caso di accertamento antimafia con liberatoria provvisoria

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito

in Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce, inoltre, causa di risoluzione del presente contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 accertata tramite documentazione antimafia pervenuta a seguito di informativa liberatoria provvisoria fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del suddetto D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dall'art. 32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114.

Art. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente.

2. E' ammessa la cessione del corrispettivo d'appalto nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. Nell'ipotesi di cessione del corrispettivo dell'appalto i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) e ad anticipare i pagamenti all'Impresa appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. I conseguenti movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra il Comune ed il cessionario sono, quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa appaltatrice e dei subappaltatori.

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga, sollevando Il Comune da ogni responsabilità al riguardo:

a) a dimostrare a qualsiasi richiesta del Comune, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;

b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria

venga successivamente stipulato. L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Impresa appaltatrice si obbliga al rigoroso rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

3. L'Impresa appaltatrice è responsabile nel rapporto intercorrente con il Comune e per esso con lo stipulante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 14 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di

comportamento integrativo del Comune di Meldola, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30 gennaio 2014 e successive modifiche, reso disponibile mediante pubblicazione sul proprio sito internet all'indirizzo www.comune.meldola.fc.it, Sezione Amministrazione Trasparente - Atti Generali.

2. L'Impresa appaltatrice dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel suddetto Codice.

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto il fatto assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili si procederà con provvedimento motivato alla risoluzione del contratto fatto salvo, per il Comune, il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 15 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. Le parti danno atto che è stata acquisita la certificazione rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data XXXXXXX, protocollo n. XXXXXXXXXXXX, dalla quale risulta l'ottemperanza dell'Impresa appaltatrice alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Nel caso in cui l'impresa non sia soggetta alle norme di cui alla L. 68/1999

1. Le parti danno atto che, in merito alle disposizioni di cui alla Legge 12

marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, l’Impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di non essere soggetta all’obbligo di assunzione obbligatoria avendo un numero di dipendenti inferiori a 15 tenuto conto delle esclusioni previste per legge.

Art. 16 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l’Impresa appaltatrice, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, presenta la garanzia fideiussoria n. xxxxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxx in data xx xxxxxxxxxx 20xx dell’importo di Euro xxxxxxxxxxxx pari al xx% dell’importo contrattuale dei lavori.

In caso di riduzione della polizza

2. L’importo della suddetta cauzione risulta ridotto del xx% essendo l’Impresa appaltatrice in possesso della certificazione xxxxxxxxxxxx.

oppure

2. L’importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto rientrando l’Impresa appaltatrice nella categoria delle micro imprese oppure piccole imprese oppure medie imprese.

3. Tale garanzia fideiussoria viene prestata in conformità a quanto disposto dall’art. 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dallo schema tipo 1.2 del D.M. del 19 gennaio 2018 n. 31 e verrà svincolata ai sensi di legge.

4. L'Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Art. 17 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tale scopo l'Impresa appaltatrice ha stipulato la polizza assicurativa n. xxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxxxxxx in data xxx xxxxxxxxx 20xx. Tale polizza copre i danni di esecuzione e responsabilità civile terzi per i seguenti massimali, conformi a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto:

Sezione A – Danni alle opere:

- Partita 1 - "Opere" - Euro xxxxxxxxxxxx, pari all'importo contrattuale al netto dell'I.V.A.;

- Partita 2 - "Opere preesistenti" - Euro 250.000;

- Partita 3 - "Demolizioni e sgombero" - Euro 50.000;

Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi:

Euro 1.000.000.

Art. 18 – SUBAPPALTO

Nel caso in cui non siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da subappaltare

1. Si dà atto che in sede di offerta l'Impresa appaltatrice non ha indicato alcuna lavorazione da subappaltare; il subappalto non è pertanto

ammesso.

1. Sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa appaltatrice in sede di offerta è ammesso il subappalto nei limiti previsti dal capitolato speciale di appalto, e precisamente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 33 del capitolato speciale di appalto, pertanto non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d'appalto ed incamerare la cauzione, facendo salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni.

2. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

3. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme di cui agli artt. 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

4. Il Comune procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18

aprile 2016 n. 50, secondo quanto previsto all'art. 33 del capitolato speciale di appalto.

5. Nei casi diversi di cui al precedente comma il Comune procederà al pagamento dell'Impresa appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

6. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di comunicare al Comune, per tutti i sub-contratti stipulati, che non sono subappalti, per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.

7. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, così come definita dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017, sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

8. I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 dovranno essere

obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso il Comune di Meldola, Piazza F. Orsini n. 29 Meldola. Si applica l'art. 8 del capitolato speciale di appalto.

Art. 20 – FINANZIAMENTO DELL'OPERA

1. I lavori in appalto sono finanziati mediante contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 21 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto in vigore;

- D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

- Linee guida A.N.A.C.;

- Legge 11 settembre 2020 n. 120;

- Legge 29 luglio 2021 n. 108;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di quanto

previsto dal combinato disposto dall'art. 216 e dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 22 – REGISTRAZIONE FISCALE

1. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad I.V.A. mediante modalità telematica.

Art. 23 – IMPOSTA DI BOLLO

1. L'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002 n. 97/E, calcolata sul presente contratto, sui suoi allegati, sulla sua copia conforme ammonta a Euro xxxxxxxx – (Euro 45,00 per il contratto e copia conforme ed Euro xxxxxxxx per allegati soggetti a bollo fin dall'origine).

2. La stessa imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art. 1, comma 1- bis.

1. 4) della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come modificata dal D.M. 22 febbraio 2007. Sugli allegati l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Forlì-Cesena Uff. Territoriale di Forlì prot. n. 7640 del 12 febbraio 2015.

Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese del presente contratto (bolli, diritti di segreteria, imposta di registrazione ecc.) nessuna esclusa od eccettuata, vengono assunte dall'Impresa appaltatrice che, per lo scopo, ha effettuato presso la

Tesoreria del Comune, BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - Agenzia di Meldola - Piazza F. Orsini n. 9, il versamento, in data xxxxxxxx, di Euro xxxxxxxxxxxx di cui Euro xxxxxxxx per diritti di segreteria, Euro xxxxxxxx per bolli, Euro xxxxxxxx per imposta di registro, ed Euro xxxxxxxx per rimborso spese di pubblicità dell'avviso di avvenuta aggiudicazione (pubblicità post gara) ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 e art. 216, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. Si allegano al presente contratto:

- 1) capitolato speciale di appalto su supporto informatico sottoscritto digitalmente dal progettista;
- 2) elenco prezzi unitari su supporto informatico sottoscritto digitalmente dal progettista;
- 3) computo metrico estimativo su supporto informatico sottoscritto digitalmente dal progettista.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DEL COMUNE DI MELDOLA

(Arch. Francesco Zucchini)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'IMPRESA APPALTATRICE

(Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Autentica di firma del contratto informatico composto da xx files

Previa rinuncia ad assistenza dei testimoni da parte dei richiedenti tra loro d'accordo e con il mio consenso, io sottoscritto Dott. xxxxxxxxxxxx, Ufficiale Rogante del Comune di Meldola, nella mia qualità di Segretario Comunale, con i poteri di cui all'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs.

18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, certifico che le persone infra generalizzate, della cui identità personale sono certo, hanno ora apposto in mia presenza la propria firma digitale su ciascun file componente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

- Arch. Francesco Zucchini, nato a Faenza (RA) il 3 agosto 1977, la cui firma digitale è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da xxxxxxxxxxxxxx, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da AGID, risulta non revocato né scaduto;

- Sig. xxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx 19xx, la cui firma digitale è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da xxxxxxxxxxxxxx, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da AGID, risulta non revocato né scaduto.

In seguito alla verifica della firma e del certificato dei componenti io Segretario Comunale appongo la mia firma digitale alla presente scrittura privata autenticata mediante strumento di firma rilasciato da xxxxxxxxxxxxxx, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da AGID, il cui certificato di firma non è scaduto né revocato.

Meldola, nella Residenza comunale il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20xx.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEL COMUNE DI MELDOLA

(Dott. xxxxxxxxxxxxxx)